



**STUDIO PIZZANO**

COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE

[www.studiopizzano.it](http://www.studiopizzano.it)

## **PODCAST – RASSEGNA FISCALE QUOTIDIANA 29/07/2025 (AUDIO)**

*Publicato il 29 Luglio 2025 di Sabatino Pizzano*



**Ascolta la rassegna fiscale quotidiana del 29/07/2025**

<https://www.studiopizzano.it/wp-content/uploads/2025/07/Podcast29072025.ogg>

Bentrovati alla nostra consueta rassegna quotidiana con l'aggiornamento quotidiano in formato podcast dei principali contenuti di oggi pubblicati sul blog dello Studio Pizzano.

In questa puntata analizzeremo:

- **Modelli ISA e Concordato Preventivo Biennale:** L'Agenzia delle Entrate ha ribadito l'obbligatorietà di presentare i modelli ISA per il 2024, anche per i soggetti che hanno aderito al concordato preventivo biennale 2024-2025, seppur a fini statistici. È stato precisato che l'acquisizione delle variabili precalcolate è inderogabile anche per questi soggetti, a differenza di altre cause di esclusione dall'applicazione degli ISA. L'obbligo è stato esteso anche a società tra professionisti e altre strutture societarie in ambiti specifici come studi di ingegneria, attività legali e servizi di commercialisti, con l'obiettivo di raccogliere dati per gli indici futuri.
- **Sistema Tessera Sanitaria e Nuove Regole IRPEF:** L'Agenzia delle Entrate ha confermato che il prospetto di sintesi scaricabile dal Sistema Tessera Sanitaria può sostituire la documentazione cartacea delle spese sanitarie per tutti i contribuenti, inclusi i titolari di partita IVA che utilizzano il modello Redditi. Questa semplificazione è valida indipendentemente dal modello di dichiarazione utilizzato. È importante notare, tuttavia, che i vantaggi in termini di controlli alleggeriti si applicano solo a chi si avvale del servizio web della dichiarazione precompilata, e la documentazione richiesta include il prospetto dettagliato e una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
- **Ravvedimento Speciale e Proroga Termini Accertamento:** È stata introdotta una nuova edizione del ravvedimento speciale, disponibile esclusivamente per chi aderisce al Concordato Preventivo Biennale 2025-2026. Questa misura consente di regolarizzare irregolarità relative agli anni d'imposta dal 2019 al 2023, con una finestra operativa ristretta dal 1° gennaio al 15 marzo 2026. L'intervento normativo ha prorogato i termini di decadenza per gli accertamenti tributari dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026, una mossa strategica per rendere lo strumento efficace anche per annualità altrimenti non più accertabili. Inoltre, una volta utilizzato il ravvedimento, i termini di accertamento per le annualità sanate vengono ulteriormente prolungati fino al 31 dicembre 2028.
- **Regime Forfettario L. 398/91 per le SSD:** Un recente decreto legislativo ha definitivamente chiarito l'applicabilità del regime fiscale forfettario della legge 398/1991 sia alle Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) che alle Società Sportive Dilettantistiche (SSD) senza scopo di lucro. Il regime si applica se i proventi da attività commerciali non superano i 400.000 euro nell'anno precedente, e prevede un coefficiente di redditività del 3% per la determinazione del reddito imponibile e una detrazione IVA forfettizzata. Vengono mantenute semplificazioni sugli adempimenti IVA nonostante le imminenti modifiche alla disciplina IVA dal 2026.
- **Sopravvenienze Attive da Esdebitamento e IRAP:** Il trattamento fiscale delle sopravvenienze attive derivanti da ristrutturazioni del debito ai fini IRAP è stato oggetto di chiarimenti. Le linee guida contabili e la prassi amministrativa dell'Agenzia delle Entrate qualificano tali componenti come di natura finanziaria, escludendole dalla base imponibile IRAP. Questo orientamento prevale sulla natura originaria del debito stralciato e sul principio di correlazione, che si applica solo a

rettifiche di componenti reddituali che avevano già inciso sulla base imponibile IRAP in esercizi precedenti

Buon ascolto!

[www.studiopizzano.it](http://www.studiopizzano.it)

© RIPRODUZIONE RISERVATA